

Come cambia l'istituto del ravvedimento operoso

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Con il **D.Lgs. 87/2024**, cosiddetto Decreto “sanzioni”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 150 del 28.06.2024, con entrata in vigore il giorno successivo e rubricato “*Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111*”, il legislatore ha apportato una **radicale modifica a quasi tutte le sanzioni tributarie amministrative** applicate esclusivamente alle **violazioni commesse dallo scorso 1.9.2024**.

L’intento del legislatore è quello di rendere l’**intero sistema sanzionatorio più equo ed ispirato al principio di proporzionalità**.

In particolare, per quanto riguarda l’**istituto del ravvedimento operoso**, il legislatore è intervenuto modificando l’[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#).

In particolare, le modifiche riguardano:

- la **lettera b-bis)**, consentendo la **riduzione a 1/7 del minimo**, anche se la **regolarizzazione di errori od omissioni** avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche**;
- la **lettera b-ter)**, consentendo di **ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria**, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all’[articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000](#)), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (di cui all’[articolo 6, comma 2-bis primo periodo, D.Lgs. 218/1997](#));
- la **lettera b-quater)**, consentendo di **ridurre la sanzione a 1/5 del minimo**, operante **se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione**. Si precisa che, per avere tale riduzione, **non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione** (ai sensi dell’[articolo 5-quater, D.Lgs. 218/1997](#)) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire **prima della comunicazione dello schema di atto** inviato nella fase di contraddittorio preventivo;

- la **lettera c)**, eliminando l'ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con **ritardo non superiore a 30 giorni**. Si prevede, quindi, la **riduzione della sanzione a 1/10 del minimo** di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con **ritardo non superiore a 90 giorni**.

Inoltre, sono stati introdotti:

- il **nuovo comma 2-bis**, in base al quale, se la sanzione è calcolata con le **regole sul concorso di violazioni e continuazione**, la **percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione**. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle **procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate**. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le **percentuali di riduzione ivi contemplate**;
- il **nuovo comma 2-ter**, il quale prevede che la **riduzione della sanzione** è, in ogni caso, **esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni**.

Nella seguente tabella **si confrontano**, per maggior chiarezza, **le vecchie e le nuove regole** relative al ravvedimento operoso.

RIDUZIONE SANZIONI	VIOLAZIONI ENTRO IL 31.08.2024	COMMESSE VIOLAZIONI PARTIRE DAL 1.09.2024	COMMESSE ANORMA	DI RIFERIMENTO
1/10	Entro 30 giorni	Entro 30 giorni		Articolo 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 472/1997
1/9	Entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore			Articolo 13, comma 1, lett. a-bis), D.Lgs. 472/1997
	ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore sono stati commessi			
1/8	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno			Articolo 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997
	nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore			
1/7	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione all'anno successivo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione all'anno successivo		Articolo 13, comma 1, lett. b-bis), D.Lgs. 472/1997
	a quello nel corso del quale è stata			

è stata commessa la violazione
violazione ovvero, quando non è
non è prevista la dichiarazione
dichiarazione periodica, **oltre un anno**
entro due anni dall'omissione o
dall'errore

1/6

Oltre il termine per la presentazione dello schema di atto [Articolo 13, comma 1, lett. b-ter\), D.Lgs. 472/1997](#)
dichiarazione relativa impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione
all'anno successivo a quello nel corso del quale
tributaria, nella fase di
è stata commessa la violazione
violazione ovvero, quando prevista dallo Statuto del
non è prevista la dichiarazione periodica, da un verbale di
oltre due anni constatata, senza che sia
dall'omissione stata presentata istanza di
dall'errore accertamento con adesione

1/5

Dopo l'emissione del PVC [Articolo 13, comma 1, lett. b-quater\), D.Lgs. 472/1997](#)
senza che sia stata inviata comunicazione di adesione
al verbale e, comunque,
prima della comunicazione
dello schema d'atto

1/4

Dopo la comunicazione dello schema d'atto [Articolo 13, comma 1, lett. b-quinquies\), D.Lgs. 472/1997](#)
relativo alla violazione constatata con PVC, senza che sia stata
presentata istanza di
accertamento con adesione

1/10

Omissione della presentazione della dichiarazione, se [Articolo 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 472/1997](#)
questa viene presentata con **ritardo non superiore a 90 giorni**